

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp, RS 818.101), secondo il quale le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare tra l'altro chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, RS 818.101.26) e in particolare il suo art. 2, che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;
- la Legge della scuola del 1° febbraio 1990, che al suo art. 6 prevede l'obbligo scolastico fino al termine della scuola media e al suo art. 7 prevede che la frequenza delle scuole pubbliche è gratuita e che alle scuole medie il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone;

considerato il numero dei contagi accertati e delle quarantene che coinvolgono anche gli allievi di scuola media, nonché la necessità di evitare il passaggio allo scenario 2 (scuola ibrida) o allo scenario 3 (scuola a distanza);

richiamate le RG 5695 del 9 novembre 2020, 6944 del 23 dicembre 2020, 650 del 10 febbraio 2021 e 1730 del 7 aprile 2021;

sentito l'Ufficio del medico cantonale;

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

risolve:

1. A far tempo dal 17 maggio 2021 e fino al 18 giugno 2021 (termine dell'anno scolastico 2020-2021) è prorogato per le scuole medie di tutto il Cantone l'obbligo per allievi, docenti e personale che lavora in queste scuole di portare una mascherina facciale nel sedime e all'interno degli istituti scolastici, nonché all'esterno della scuola per le attività che necessitano di questo ausilio. Analogamente a quanto previsto dall'art. 6d cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare per il settore postobbligatorio, sono fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione.
2. Le mascherine sono fornite agli allievi dalla scuola (cfr. RG 5395 del 21 ottobre 2020) per un uso di una al giorno.

RG n. 2458 del 12 maggio 2021

3. La presente risoluzione entra in vigore immediatamente, ha effetto fino a venerdì 18 giugno 2021 e proroga la risoluzione n. 1730 del 7 aprile 2021.
4. La risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
5. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPAm).
6. Comunicazione:
 - Direzione DECS (decs-dir@ti.ch)
 - Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
 - Sezione dell'insegnamento medio (decs-sim@ti.ch) e per il suo tramite alle direzioni scolastiche
 - Sezione della logistica (dfe-sl@ti.ch)
 - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
 - Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Manuele Bertoli

Il Cancelliere


Arnoldo Coduri